

**PARERE NR. 10/2020 SU COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE
PER L'ANNO 2020**

Premesso che l'Ente ha sottoposto al revisore per il parere l'allegata proposta di determinazione di costituzione del fondo per le risorse decentrate, anno 2020

Considerato che:

- in data 21/5/2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- l'art.8 comma 6 del CCNL 21/5/2018 demanda all'organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;
- l'art.40 bis del D.Lgs. 165/2001 demanda all'organo di revisione la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti da norme di legge;
- l'art.40 comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 dispone la nullità delle clausole dell'accordo qualora in contrasto con i vincoli dei contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
- l'art.9 comma 2 bis del D.L. n.78/2010, convertito nella L.122/2010, dopo le modifiche previste dall'art.1, c.456, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), ha disposto per il triennio 2011/2013 che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e deve essere ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e prorogato tale limite per il 2014. Ha altresì disposto che *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"* rendendo così strutturali le decurtazioni apportate nel periodo 2011/2014 (vedi deliberazione n.139/2015 della Corte dei Conti Sez. per l'Emilia-Romagna).
- in data 22 giugno 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75 il quale all'art.23 dispone: *"... 2) Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ..."*
- le modalità di determinazione delle risorse del fondo per le risorse decentrate sono regolate dall'art.67 del CCNL 21/5/2018.

Verificato:

a) il rispetto del limite posto dall'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 il quale prevede che le risorse del salario accessorio ad ogni titolo impegnate non possono superare l'equivalente importo dell'anno 2016

b) il rispetto del limite posto dall'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 e s.m.i., per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, il quale prevede che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

CERTIFICA

La compatibilità dei costi previsti nell'allegata proposta di determinazione di costituzione del fondo risorse decentrate, anno 2020, con i vincoli di bilancio ed il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente.

Addì 03/11/2020


IL REVISORE UNICO
Rag. Patrizia Baldo